



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 74/10

di iniziativa del Consigliere C. GUCCIONE, M. MIRABELLO, D. BEVACQUA, F.

SERGIO recante:

"Occupazione nel settore agricolo: dismissione e locazione di terreni agricoli o a vocazione agricola"

relatore: G. AIETA;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	11/09/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	11/09/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

## Normativa nazionale

D.M. 20 maggio 2014 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali pag. 3

*Dismissione di terreni agricoli o a vocazione agricola*

D.L. 24-1-2012 n. 1 - Art. 66 pag. 9

*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.*

D.L. 25-6-2008 n. 112 - Art. 58 pag. 12

*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*

D.Lgs. 29-3-2004 n. 99 - Art. 3 pag. 16

*Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.*

D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 pag. 18

*Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144*

## Normativa regionale

Regolamento Regionale 20 agosto 2009 n. 12 pag. 36

*“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DISPONIBILE DELLA REGIONE CALABRIA”.*

**D.M. 20 maggio 2014 <sup>(1)</sup>.****Dismissione di terreni agricoli o a vocazione agricola. <sup>(2)</sup>**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 2014, n. 176.

(2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

---

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'*art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590*, recante «Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice»;

Visto l'*art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817*, recante «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice»;

Visto l'*art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'*art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441*, recante «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura»;

Visto l'*art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441*, come sostituito dal comma 4-ter dell'*art. 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*;

Visto il *decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185*, recante «Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'*art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144*»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200*, recante «riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto»;

Visto il *decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*»;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#), recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

Visto l'[art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#), recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare»;

Visto il [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), recante «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della [legge 7 marzo 2003, n. 38](#)»;

Visto il [decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85](#), recante «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'[art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)»;

Visto l'[art. 4, comma 12-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#), recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»;

Visto il [decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'[art. 66, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 27 del 2012](#) che, nel disciplinare le procedure di locazione o alienazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola di proprietà dello Stato, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del [decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85](#), prevede l'adozione, entro il 30 giugno di ogni anno, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di un decreto di natura non regolamentare, che reca l'individuazione di detti terreni e stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo medesimo, e che una quota minima del 20 per cento dei predetti terreni sia riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente;

Visto, altresì, il comma 9 del predetto [art. 66 del decreto-legge n. 1 del 2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 27 del 2012](#), il quale prevede, tra l'altro, che le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico;

Visto l'elenco predisposto, ai sensi del citato [art. 66 del decreto-legge n. 1 del 2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 27 del 2012](#), dall'Agenzia del demanio, per quanto di competenza, e relativo ai terreni agricoli o a vocazione agricola di proprietà dello Stato dalla stessa gestiti;

Visti gli elenchi predisposti, ai sensi dell'[art. 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), dagli enti pubblici nazionali di cui agli allegati «B» e «C», relativi ai terreni agricoli o a vocazione agricola di proprietà degli Enti medesimi;

Considerata la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'[art. 66 del decreto-legge n. 1 del 2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 27 del 2012](#);

Atteso che il comma 1 del citato [art. 66 del decreto-legge n. 1 del 2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 27 del 2012](#), prevede che l'individuazione dei beni mediante il presente decreto ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato;

Decreta:

### **Art. 1. Oggetto**

1. Con il presente decreto, da emanarsi ai sensi dell'[art. 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), sono individuati:

a) nell'allegato elenco «A», i terreni agricoli e a vocazione agricola di proprietà dello Stato gestiti dall'Agenzia del demanio, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non compresi tra quelli oggetto di richieste di attribuzione presentate ai sensi dell'[art. 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), da alienare o locare a cura dell'Agenzia medesima ai sensi del sopra citato art. 66;

b) negli allegati elenchi «B» e «C», i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà degli enti pubblici nazionali indicati nei medesimi elenchi, da alienare o locare a cura dell'Agenzia del demanio ai sensi del sopra citato art. 66.

### **Art. 2. Destinazione dei terreni**

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle prioritarie esigenze di finanza pubblica, i terreni individuati negli elenchi allegati al presente decreto sono prioritariamente destinati all'alienazione a cura dell'Agenzia del demanio secondo le procedure di cui ai successivi articoli 4 e 5, fatta salva la quota minima del 20 per cento da riservare alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 66, comma 1, quinto periodo, del citato [decreto-legge n. 1 del 2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 27 del 2012](#). Relativamente ai terreni rimasti invenduti si

procede alla locazione degli stessi, qualora liberi, secondo le modalità indicate al successivo art. 6.

2. In caso di esito infruttuoso delle procedure di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6:

a) i terreni di proprietà dello Stato, individuati nell'elenco «A», rientrano nella piena disponibilità dell'Agenzia del demanio, che ne cura la gestione;

b) i terreni di proprietà degli enti pubblici nazionali, individuati negli elenchi «B» e «C», rientrano nella piena disponibilità di questi ultimi, per la relativa gestione.

### **Art. 3. Modalità di alienazione dei terreni**

1. I terreni individuati negli elenchi allegati al presente decreto sono alienati a cura dell'Agenzia del demanio:

a) mediante asta pubblica, se di valore pari o superiore a 100.000 euro;

b) mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, se di valore inferiore a 100.000 euro.

2. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al precedente comma 1 è determinato sulla base dei valori agricoli medi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#), e successive modificazioni e integrazioni.

3. Nelle procedure di alienazione di cui al comma 1 è riconosciuto prioritariamente il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del [decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185](#), e dell'[art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), qualora i terreni siano liberi. Nel caso in cui i terreni siano occupati, è riconosciuto prioritariamente il diritto di prelazione in favore dei conduttori secondo le norme vigenti.

### **Art. 4. Alienazione dei terreni di valore pari o superiore a 100.000 euro**

1. In relazione ai terreni di valore pari o superiore a 100.000 euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), l'Agenzia del demanio procede alla alienazione mediante asta pubblica con aggiudicazione in favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo posto a base d'asta determinato ai sensi del precedente art. 3, comma 2, fermo restando il riconoscimento del diritto di prelazione prioritariamente in favore dei giovani imprenditori agricoli ai sensi dell'[art. 66, comma 3, del citato decreto-legge n. 1 del 2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 27 del 2012](#), qualora i terreni siano liberi. Nel caso in cui i terreni medesimi siano occupati, è riconosciuto prioritariamente il diritto di prelazione in favore dei conduttori secondo le norme vigenti.

**Art. 5. Alienazione dei terreni di valore inferiore a 100.000 euro**

1. L'alienazione dei terreni di valore inferiore a 100.000 euro, di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera b), avverrà mediante pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia del demanio del relativo elenco. Detto elenco resterà in pubblicazione per 90 giorni, al termine dei quali gli interessati, previo accreditamento al portale delle vendite online dell'Agenzia da effettuarsi secondo la procedura dalla stessa indicata, potranno far pervenire telematicamente, entro i successivi 45 giorni, offerte in rialzo per l'acquisto dei beni. Alla scadenza del predetto termine per la presentazione dell'offerta, il bene verrà alienato al miglior offerente, fermo restando il riconoscimento del diritto di prelazione prioritariamente in favore dei giovani imprenditori agricoli ai sensi dell'[art. 66, comma 3, del citato decreto-legge n. 1 del 2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 27 del 2012](#), qualora i terreni siano liberi. Nel caso in cui i terreni medesimi siano occupati, è riconosciuto prioritariamente il diritto di prelazione in favore dei conduttori secondo le norme vigenti.

**Art. 6. Procedura di locazione dei terreni**

1. In caso di mancata aggiudicazione dei terreni ad esito delle procedure di alienazione indicate nei precedenti articoli 4 e 5, si procede alla locazione dei terreni stessi, qualora liberi, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, previa pubblicazione del relativo elenco sul sito internet dell'Agenzia del demanio.

2. Nelle procedure di locazione di cui al presente articolo è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del [decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185](#), e dell'[art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#).

3. La durata dei contratti di locazione non può in ogni caso essere inferiore a 15 anni e gli stessi sono rinnovabili non automaticamente ma con il consenso scritto delle parti.

**Art. 7. Vincolo di destinazione**

1. Ai sensi dell'[art. 66, comma 8, del citato decreto-legge n. 1 del 2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 27 del 2012](#), ai terreni alienati o locati ai sensi del presente decreto non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.

**Art. 8. Attività dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA**

1. In alternativa alle procedure di alienazione di cui al precedente art. 3, i terreni individuati negli elenchi allegati al presente decreto possono, su richiesta di giovani imprenditori agricoli, formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'[art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441](#).

2. L'ISMEA, tenuto conto della propria missione istituzionale, in relazione ai terreni di cui al comma 1, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti può presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.

**Art. 9. Varie**

1. Al presente decreto di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'*art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*.

2. Le risorse finanziarie derivanti dalle operazioni di dimissione dei terreni individuati negli elenchi allegati al presente decreto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'art. 44 e seguenti del *decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398*, mediante versamento al capitolo 4055 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

**Art. 10. Disposizioni conclusive**

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



**D.L. 24-1-2012 n. 1**

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

**Art. 66** *Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del [decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85](#), nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#). Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#). Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. <sup>(168) (172)</sup>

1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo del comma 1 è adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014. <sup>(170)</sup>

2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'[articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441](#). <sup>(169)</sup>

3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del [decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185](#). <sup>(165)</sup>

4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'[articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#).

4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'[articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441](#), come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dall'[articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#). <sup>(166)</sup>

4-ter. Il comma 3 dell'[articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441](#), è sostituito dal seguente:  
«3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'[articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), e dall'[articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto». <sup>(166)</sup>

5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del [decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185](#), e successive modificazioni.

6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree. <sup>(165)</sup>

7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del [decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85](#); a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati. <sup>(165)</sup>

8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari. <sup>(165)</sup>

9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. <sup>(167)</sup> <sup>(171)</sup>

10. L'[articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#) e l'[articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), sono abrogati. <sup>(165)</sup>

---

(165) Comma così modificato dalla [legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27](#).

(166) Comma inserito dalla [legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27](#).

(167) La Corte costituzionale, con [sentenza 26 marzo - 5 aprile 2013, n. 63](#) (Gazz. Uff. 10 aprile 2013, n. 63 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma nella parte in cui prevede che gli enti territoriali, in assenza di debito pubblico, o per la parte eventualmente eccedente, debbano destinare le risorse derivanti delle operazioni di dismissione, di cui ai commi precedenti, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

(168) Comma così modificato dalla [legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27](#) e, successivamente, dall' [art. 1, comma 32, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(169) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 34, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(170) Comma inserito dall' [art. 3, comma 2-ter, D.L. 30 novembre 2013, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 gennaio 2014, n. 5](#).

(171) La Corte costituzionale, con [sentenza 26 marzo - 5 aprile 2013, n. 63](#) (Gazz. Uff. 10 aprile 2013, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 66, comma 9, secondo periodo, sollevata in riferimento agli articoli 42, 117, terzo comma, 118 e 119, sesto comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nonché in relazione agli articoli 1, comma 1, 2 comma 2, lettera a), e 19 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#) e all'[articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85](#).

(172) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 20 maggio 2014](#).

## D.L. 25-6-2008 n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

**Art. 58.** *Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali*

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. <sup>(240)</sup>

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'[articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'[articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#). Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'[articolo 3 della direttiva 2001/42/CE](#) e al comma 4 dell'[articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica. <sup>(240)</sup>

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto <sup>(241)</sup>. <sup>(237)</sup>
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura <sup>(242)</sup>.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge <sup>(243)</sup>. <sup>(237)</sup>
6. La procedura prevista dall'*articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito con modificazioni dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell' *articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001* si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell' *articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001* sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare <sup>(244)</sup>. <sup>(237)</sup>
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla *legge 24 dicembre 1993, n. 560*. <sup>(245)</sup> <sup>(238)</sup>
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli *articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito con modificazioni dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410* <sup>(246)</sup>. <sup>(237)</sup>
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'*articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito con modificazioni dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410* <sup>(247)</sup>. <sup>(237)</sup>
- 9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'*articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. <sup>(239)</sup>

(237) Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#).

(238) Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#) e, successivamente, dall'[art. 19, comma 16-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

(239) Comma aggiunto dall'[art. 33, comma 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#).

(240) Comma modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 33-bis, comma 7, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), come modificato dall'[art. 27, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

(241) La Corte costituzionale, con [sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(242) La Corte costituzionale, con [sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(243) La Corte costituzionale, con [sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(244) La Corte costituzionale, con [sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(245) La Corte costituzionale, con [sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(246) La Corte costituzionale, con [sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(247) La Corte costituzionale, con [sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

## **D.Lgs. 29-3-2004 n. 99**

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

### **3. Imprenditoria agricola giovanile.**

1. Dopo l'*articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*, è inserito il seguente:

«4-bis (Imprenditoria agricola giovanile). - 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.».

2. All'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185*, le parole: «alla data del 1° gennaio 2000», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del subentro».

3. [Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'*articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999*, del Consiglio, e successive modificazioni, è attribuito nel limite della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010 un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresì ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti di cui al presente comma, sono determinate le modalità di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'*articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 2002, n. 178*] <sup>(17)</sup>.

4. All'*articolo 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i



quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro.».

5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'*articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* <sup>(18)</sup>.

---

(17) Comma prima modificato dall'*art. 5, D.L. 9 novembre 2004, n. 266*, come modificato dalla relativa legge di conversione, e dall'*art. 30, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273* e poi abrogato dal *comma 1070 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(18) Comma così modificato dall'*art. 5, D.L. 9 novembre 2004, n. 266*.

**D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 <sup>(1)</sup>.**

**Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'[articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144](#). <sup>(2)</sup>**

---

(2) Con [Del.CIPE 14 febbraio 2002, n. 5/2002](#) e con [Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 27/03](#), corretta con [Comunicato 7 ottobre 2003](#), sono stati stabiliti criteri e indirizzi su incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego. Vedi, anche, il [Comunicato 24 aprile 2013](#), il [Comunicato 16 dicembre 2013](#) e il [Comunicato 8 agosto 2015](#).

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76 e 87 della Costituzione](#);

Vista la [legge 17 maggio 1999, n. 144](#), ed in particolare l'[articolo 45](#), comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#);

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente, per le politiche comunitarie e per i beni e le attività culturali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

---

---

## **Titolo I**

### **INCENTIVI IN FAVORE DELL'AUTOIMPRENDITORIALITA'**

#### **Capo 0I**

#### **Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi <sup>(3)</sup>**

##### **Art. 1. Principi generali <sup>(4)</sup>**

1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

---

(3) Intitolazione inserita dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#).

(4) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#).

---

##### **Art. 2. Benefici <sup>(6)</sup> <sup>(5)</sup>**

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del [regolamento \(CE\) n. 1998/2006](#) della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento.

2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

---

(5) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#).

(6) Per l'estensione dell'applicazione delle agevolazioni, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 11, comma 3-bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#).

---

### **Art. 3. Soggetti beneficiari <sup>(7)</sup>**

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:

- a) costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'[Allegato I al regolamento \(CE\) n. 800/2008](#) della Commissione del 6 agosto 2008;
- c) costituite in forma societaria;
- d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

---

(7) Articolo modificato dall'[art. 8, comma 7, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#), e, successivamente, così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#).

---

### **Art. 4. Progetti finanziabili <sup>(8)</sup>**

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'[articolo 24](#) e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'[articolo 2, comma 1](#), le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto decreto

---

(8) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#).

---

**Art. 4-bis** *Risorse finanziarie disponibili* <sup>(9)</sup>

1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'[articolo 4 del decreto 30 novembre 2004](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.

---

(9) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#).

---

**Capo I****Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese** <sup>(10)</sup>**Art. 5.** *Soggetti beneficiari* <sup>(11)</sup>

[1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1. <sup>(12)</sup>

2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000 ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. <sup>(13)</sup>

3. Le società di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.

4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio. ]

---

(10) Capo abrogato dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#).

(11) Articolo abrogato dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#), che ha abrogato l'intero Capo I.

(12) Comma modificato dall'[art. 8, comma 7, lett. b\), D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#).

(13) Comma modificato dall'[art. 8, comma 7, lett. c\), D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#).

---

### **Art. 6. Progetti finanziabili** <sup>(14)</sup>

[1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

- a) prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
- c) non presentano il requisito della novità dell'iniziativa;
- d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

]

---

(14) Articolo abrogato dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#), che ha abrogato l'intero Capo I.

## **Capo II**

### **Misure in favore della nuova imprenditorialità nel settore dei servizi** <sup>(15)</sup>

#### **Art. 7. Soggetti beneficiari** <sup>(16)</sup>

[1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3, le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e

di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 8, comma 1. <sup>(17)</sup>

2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000 ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. <sup>(18)</sup>

3. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.

4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio. ]

---

(15) Capo abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*.

(16) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*, che ha abrogato l'intero Capo II.

(17) Comma modificato dall'*art. 8, comma 7, lett. b), D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*.

(18) Comma modificato dall'*art. 8, comma 7, lett. c), D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*.

---

### **Art. 8. Progetti finanziabili** <sup>(19)</sup>

[1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

- a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA;
- b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
- c) non presentano il requisito della novità dell'iniziativa;
- d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

]

---

(19) Articolo abrogato dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#), che ha abrogato l'intero Capo II.

---

### Capo III

#### Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale <sup>(20)</sup>

##### **Art. 9** *Principi generali* <sup>(21)</sup>

1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

2. La concessione delle misure di cui al presente capo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'[articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).

---

(20) Capo così sostituito dall'[art. 7-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#); vedi, anche, l'[art. 7-bis, comma 2 del medesimo D.L. 91/2014](#). Il titolo originario del presente Capo era: "Misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura".

(21) Articolo modificato dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99](#), dall'[art. 8, comma 7, lett. d\), D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#), dall'[art. 1, comma 420, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'[art. 2, comma 2-quater, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2008, n. 201](#) e dall'[art. 2, comma 1, lett. d\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 7-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#), che ha sostituito l'intero Capo III.

---

##### **Art. 10.** *Benefici* <sup>(22)</sup>



1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie di cui all'[articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

---

(22) Articolo così sostituito dall'[art. 7-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#), che ha sostituito l'intero Capo III.

---

#### **Art. 10-bis** *Soggetti beneficiari* <sup>(23)</sup>

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

2. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

b) esercitino esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

3. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di

prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c).

---

(23) Articolo aggiunto dall'[art. 7-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#), che ha sostituito l'intero Capo III.

---

#### **Art. 10-ter** *Progetti finanziabili* <sup>(24)</sup>

1. Possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'[articolo 10-quater](#), secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e nei limiti stabiliti dall'Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

---

(24) Articolo aggiunto dall'[art. 7-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#), che ha sostituito l'intero Capo III.

---

#### **Art. 10-quater** *Risorse finanziarie disponibili* <sup>(25)</sup>

1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente capo è disposta, con le modalità previste dal decreto di cui all'[articolo 10-ter](#), comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della [delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002 del 2 agosto 2002](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea.

---

(25) Articolo aggiunto dall'[art. 7-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#), che ha sostituito l'intero Capo III.

### **Capo IV**

## Misure in favore delle cooperative sociali <sup>(26)</sup>

### Art. 11. Soggetti beneficiari <sup>(27)</sup>

[1. A sostegno dell'imprenditorialità sociale possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le cooperative sociali di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381*, che presentino progetti per la creazione di nuove iniziative, nonché per il consolidamento e lo sviluppo di attività già esistenti nei settori indicati all'articolo 12, comma 1.

2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione. <sup>(28)</sup>

3. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000 ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. Nel caso di cooperative già esistenti, tutti i soci devono possedere i predetti requisiti alla medesima data. <sup>(29)</sup>

4. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori indicati all'articolo 2. ]

---

(26) Capo abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*.

(27) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*, che ha abrogato l'intero Capo IV.

(28) Comma modificato dall'*art. 8, comma 7, lett. b), D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*.

(29) Comma modificato dall'*art. 8, comma 7, lett. c), D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*.

---

### Art. 12. Progetti finanziabili <sup>(30)</sup>

[1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA nel caso di nuove iniziative;

b) prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni al netto dell'IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attività già avviate;

c) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

]

---

(30) Articolo abrogato dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#), che ha abrogato l'intero Capo IV.

---

### **Art. 12-bis Ampliamenti aziendali** <sup>(32)</sup> <sup>(31)</sup>

[1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del presente titolo possono essere concessi anche per finanziare ampliamenti aziendali effettuati da società in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attività di impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui le società richiedenti abbiano già beneficiato di incentivi di cui al presente decreto, esse devono dare dimostrazione di aver completato l'originario programma di investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo. ]

---

(31) Articolo abrogato dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#), che ha abrogato l'intero Capo IV.

(32) Articolo inserito dall'[art. 8, comma 7, lett. e\), D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#).

---

## **Titolo II**

### **INCENTIVI IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO**

#### **Art. 13. Principi generali**

1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità.

2. Le disposizioni sono dirette, in particolare:

a) a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione;

b) a qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa.

---

#### **Art. 14.** *Ambito territoriale di applicazione*

1. Le misure incentivanti di cui al presente Titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (già articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonché nelle aree svantaggiate di cui al [decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.

#### **Art. 15.** *Benefici*

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.

2. I benefici finanziari di cui al comma 1 sono concessi entro il limite del de minimis individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie.

#### **Art. 16.** *Garanzie*

1. La realizzazione e gestione delle iniziative agevolate sono assistite da idonee garanzie anche assicurative relative ai beni ed alle attività oggetto di finanziamento.

### **Capo I**

#### **Misure in favore del lavoro autonomo**

#### **Art. 17.** *Soggetti beneficiari*

1. Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefici di cui all'[articolo 15](#) i soggetti maggiorenni, privi di occupazione alla data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1° gennaio 2000 ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'[articolo 14](#), che presentino progetti relativi all'avvio di attività autonome nei settori di cui all'[articolo 18](#), comma 1. <sup>(33)</sup>

2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non sono considerati soggetti privi di occupazione:

- a) i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale;
- b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) i soggetti che esercitano una libera professione;
- d) i titolari di partita IVA;
- e) gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori;
- f) gli artigiani.

3. Le iniziative agevolate devono avere sede amministrativa ed operativa nei territori di cui all'[articolo 14](#).

---

(33) Comma così modificato dall'[art. 8, comma 7, lett. c\) e f\), D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#).

---

#### **Art. 18. Progetti finanziabili**

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale.

1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitaria. <sup>(34)</sup>

2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:

- a) prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni al netto dell'IVA;
  - b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
-

(34) Comma inserito dall'[art. 61, comma 11, legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), a decorrere dal 1° agosto 2003.

## Capo II

### Misure in favore dell'autoimpiego in forma di microimpresa

#### **Art. 19.** *Soggetti beneficiari*

1. Al fine di favorire la creazione di iniziative di autoimpiego in forma di microimpresa, possono essere ammesse ai benefici di cui all'[articolo 15](#), le società di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la metà numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati all'[articolo 17](#), comma 1, che presentino progetti per l'avvio di attività nei settori di cui all'[articolo 20](#), comma 1. Trova applicazione la disposizione di cui al citato [articolo 17](#), comma 2.

2. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'[articolo 14](#).

3. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di capitali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

#### **Art. 20.** *Progetti finanziabili*

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi.

2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:

a) prevedono investimenti complessivamente superiori a lire 250 milioni al netto dell'IVA;

b) si riferiscono ai settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio, nonché ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

## Capo III

### Misure in favore dell'autoimpiego in franchising

#### **Art. 21.** *Soggetti beneficiari*

1. Al fine di favorire la creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising, possono essere ammesse ai benefici di cui all'[articolo 15](#) le ditte individuali e le società, anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti nei settori di cui all'[articolo 22](#), comma 1, realizzabili in qualità di franchisee.

2. I titolari delle ditte individuali ed almeno la metà numerica dei soci delle società di cui al comma 1, i quali devono detenere almeno la metà delle quote di partecipazione, devono possedere i requisiti di cui all'[articolo 17](#), comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato [articolo 17, comma 2, lettere a\), b\), c\), d\) e f\)](#). <sup>(35)</sup>

3. Le ditte individuali e le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'[articolo 14](#).

4. La presente disposizione non si applica alle società di fatto ed alle società aventi scopi mutualistici.

---

(35) Comma così modificato dall'[art. 52, comma 84, L. 28 dicembre 2001, n. 448](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002.

---

#### **Art. 22. Progetti finanziabili**

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione e commercializzazione di beni e servizi mediante franchising.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

### **Titolo III**

#### **DISPOSIZIONI COMUNI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 23. Disposizioni di attuazione**

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo alla società Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell'[articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1](#), è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo. <sup>(38) (41) (42)</sup>

2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la società Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativamente al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministro della coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del presente decreto, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto. <sup>(39)</sup>



3. La società di cui al comma 1 è autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto.

3-bis. La società di cui al comma 1 può essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le modalità da esso stabilite ed a valere sulle risorse del fondo di cui all'[articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto. Dell'entità e della destinazione dei ricavi suddetti la società informa quadrimestralmente il CIPE. <sup>(36)</sup>

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli [articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#).

4-bis. I limiti di investimento di cui agli [articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo](#) possono essere modificati con delibera del CIPE. <sup>(37)</sup>

4-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo I, Capo III si applica il [decreto 28 dicembre 2006](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni. <sup>(40)</sup>

---

(36) Comma inserito dall'[art. 61, comma 12, legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), a decorrere dal 1° agosto 2003.

(37) Comma aggiunto dall'[art. 8, comma 7, lett. g\), D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#).

(38) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. e\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#).

(39) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. f\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#).

(40) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. g\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#).

(41) Per i criteri e gli indirizzi sugli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, vedi la [Deliberazione 14 febbraio 2002, n. 5](#).

(42) Per i criteri e le modalità di concessione degli incentivi previsti dal presente comma, vedi il [D.M. 30 novembre 2004](#).

---

**Art. 24. Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni**

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle disposizioni di cui al Capo 0I del Titolo I, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al titolo II, fissano con uno o più regolamenti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. <sup>(43)</sup> <sup>(44)</sup>

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli [articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#).

---

(43) Comma sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. h\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 7-bis, comma 1, lett. b\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

(44) Per i criteri e modalità di concessione delle agevolazioni, vedi il [D.M. 28 maggio 2001, n. 295](#), il [D.M. 16 luglio 2004, n. 250](#) e il [D.M. 8 luglio 2015, n. 140](#).

**Art. 25. Disposizioni finanziarie**

1. Il Fondo istituito ai sensi dell'[articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), è rifinanziabile, per un periodo pluriennale ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, lettera f\), della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni, e, per l'anno 2000, fino a lire 100 miliardi a favore degli interventi di promozione del lavoro autonomo, ai sensi dell'[articolo 63, comma 2, della citata legge n. 488 del 1999](#).

2. Il CIPE può destinare con proprie delibere dotazioni ulteriori al Fondo di cui al comma 1.

**Art. 26. Disposizioni generali**

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente decreto.

**Art. 27. Disposizioni transitorie**

1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'*articolo 24*, continuano a trovare applicazione i seguenti regolamenti:

a) *decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 febbraio 1998, n. 306*, per le misure previste al titolo I, capo I, del presente decreto;

b) *decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 11 maggio 1995*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1995, per le misure previste al titolo I, capo II, del presente decreto;

c) *decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 marzo 1999, n. 147*, per le misure previste al titolo I, capo III, del presente decreto;

d) decreto del direttore generale del Tesoro 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999, per le misure previste al titolo I, capo IV, del presente decreto;

e) decreto del Ministro del tesoro 8 novembre 1996, n. 591, e *decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1° febbraio 1999, n. 222*, per le misure previste al titolo II, capo I, del presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogati:

a) *l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 marzo 1995, n. 95*;

b) *l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*;

c) *l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 maggio 1997, n. 135*;

d) *l'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*;

e) *l'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



**REGIONE CALABRIA**

***Regolamento Regionale 20 agosto 2009 n. 12***

**“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DISPONIBILE DELLA REGIONE CALABRIA”.**

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui ai regolamenti regionali n. 2 del 24/02/2014 e n. 6 del 17/07/2014.

***Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .***

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DISPONIBILE DELLA REGIONE CALABRIA**

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui ai regolamenti regionali n. 2 del 24/02/2014 e n. 6 del 17/07/2014).

### **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

#### **Articolo 1 Finalità**

1. Il presente regolamento definisce le procedure da applicare per l'alienazione di beni immobili disponibili del patrimonio della Regione Calabria.
2. Il regolamento definisce i criteri di trasparenza e di pubblicità costituenti condizione di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione, mediante adeguati strumenti volti ad una corretta impostazione e gestione delle procedure di alienazione e l'adozione di adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

#### **Articolo 2 Applicazione normativa**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia ai principi generali in materia di alienazione di beni immobili stabiliti dall'ordinamento giuridico ed alle norme in materia di compravendita e costituzione di diritti reali contenute nel codice civile.

#### **Articolo 3 Oggetto della disciplina**

1. La disciplina del presente regolamento è applicabile, successivamente alla sua entrata in vigore, a tutte le alienazioni ed agli atti di disposizione relativi ai beni della Regione Calabria previsti dall'articolo , commi 2 e 3. L.R. 11 agosto 2010 n. 22. <sup>(1)</sup>
2. Sono esclusi dal presente regolamento i beni facenti parte del demanio regionale.

### **TITOLO II PROCEDIMENTO DI ALIENAZIONE**

#### **Articolo 4 Oggetto della vendita**

1. Possono essere oggetto di vendita i beni patrimoniali nei casi previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, L.R. 11 agosto 2010 n. 22. <sup>(2)</sup>
2. La Giunta regionale esercita la facoltà di dichiarare la disponibilità di beni facenti parte del proprio patrimonio, previa istruttoria da parte del competente Servizio per accertare se i beni non risultino più in possesso delle caratteristiche che li contraddistinguono come indisponibili e possono, pertanto, entrare a far parte del patrimonio disponibile regionale, con le modalità previste dall'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15. <sup>(3)</sup>
3. La deliberazione concernente il Piano delle alienazioni, ai sensi dell'art. 58 del Decreto legge n. 112/2008 convertito con Legge n. 133/2008, contiene anche le determinazioni circa le eventuale

<sup>1</sup> Comma sostituito dal punto 1 del Regolamento Regionale n. 2 del 24/02/2014

<sup>2</sup> Comma modificato dal punto 2 del Regolamento Regionale n. 2 del 24/02/2014

<sup>3</sup> Comma modificato dal punto 2 del Regolamento Regionale n. 2 del 24/02/2014

sdemanializzazione o declassificazione del bene, che entra così a far parte del patrimonio disponibile Regionale.

## **Articolo 5** **Individuazione valore di stima**

1. Per ciascun bene immobile da alienare è stabilito un valore di stima, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare, che costituisce il prezzo di riferimento per la vendita e che corrisponde al valore venale di mercato o al valore di stima più idoneo alla tipologia del bene, nel contesto della ricerca della maggiore redditività per l'Ente.
2. Il valore di stima dei beni è stabilito in uno dei seguenti modi:
  - a) di norma, da un tecnico interno alla struttura competente alla gestione del patrimonio Regionale ovvero da Tecnici dipendenti della Regione Calabria, aventi i requisiti previsti dalla legge; in alternativa quando l'ipotesi di cui alla lettera a) non risulti possibile:
  - b) dall'Agenzia del Territorio;
  - c) da una perizia giurata di professionista appositamente incaricato nelle forme di legge iscritto nell'albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni.
- 2 bis. La stima effettuata nei casi e dai soggetti indicati al comma 2 lett. a) e c) resta comunque soggetta al parere di congruità dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, richiesto a cura del Dipartimento Bilancio e Patrimonio.<sup>(4)</sup>
3. Il dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio può con proprio provvedimento impartire indirizzi o individuare criteri per la individuazione del soggetto cui affidare lo svolgimento dell'attività peritale.
4. Il valore di stima così determinato, costituisce il prezzo di vendita a base d'asta, al netto dell'Iva, sul quale saranno effettuate le offerte.
5. Al prezzo di aggiudicazione saranno aggiunte, a carico dell'acquirente, le spese tecniche sostenute o da sostenere: (frazionamento catastale, costo della perizia estimativa se affidata all'agenzia del territorio o a tecnico esterno, vulture, pubblicità del bando;) e le spese contrattuali.
6. La perizia di stima deve indicare i criteri utilizzati nella determinazione del valore degli immobili, nonché ogni elemento utile alla verifica della congruità della stima stessa.
7. Il prezzo di stima, come sopra determinato, e le altre spese a carico dell'acquirente devono essere indicati nel bando di gara o nella lettera invito.
8. Gli esperti ed i consulenti esterni incaricati delle stime dei beni da alienare non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto e sono esclusi, unitamente a loro parenti ed affini sino al quarto grado, dalla partecipazione alle procedure di vendita di beni per le quali abbiano prestato attività di consulenza.

## **Articolo 6** **Deliberazione di alienazione**

1. La formale decisione di ogni vendita immobiliare è disposta con deliberazione di Giunta Regionale previa dichiarazione di disponibilità dei beni stessi assunta secondo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 2 e comma 3.<sup>(5)</sup>
2. La deliberazione è costituita da un elenco contenente l'indicazione dei beni immobili di proprietà Regionale oggetto di alienazione, con la relativa ubicazione, identificazione catastale e valore di stima predisposto dagli uffici competenti o da tecnici esterni, nonché dalla determinazione per ciascun bene della procedura di scelta del contraente.
3. L'approvazione dell'elenco comporta automaticamente la cessazione della eventuale destinazione ad uso pubblico e l'alienabilità dei beni in essa inseriti senza che siano necessarie ulteriori deliberazioni.
4. Successivamente alla deliberazione di dismissione immobiliare, il procedimento di vendita proseguirà mediante l'assunzione di decreti dirigenziali ed attraverso l'attività della struttura competente alla gestione del patrimonio disponibile.

<sup>4</sup> Comma aggiunto dall'articolo unico del Regolamento Regionale n. 6 del 17/07/2014

<sup>5</sup> Parole aggiunte dal punto 4 del Regolamento Regionale n. 2 del 24/02/2014

## **Articolo 7**

### **Procedura di scelta del contraente**

1. In relazione alle caratteristiche del bene, le procedure di scelta del contraente sono:
- a) Procedura aperta, art. 3, comma 37, D.Lgs. 163/2006 (asta pubblica).
  - b) Procedura ristretta, art. 3, comma 38, D.Lgs. 163/2006 (trattativa privata).
  - c) Procedura negoziata, art. 3, comma 40 D.Lgs. 163/2006 (trattativa diretta con unico contraente).

## **Articolo 8**

### **Asta pubblica**

1. In via generale alle alienazioni immobiliari si procede mediante procedura aperta (asta pubblica) con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi poi con il prezzo a base d'asta indicato nel relativo avviso.
2. Alla gara viene data pubblicità mediante pubblicazione dell'avviso di gara integrale sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione, nonché all'Albo pretorio del Comune nel cui territorio è ubicato il bene da alienare, oltre che per estratto, su almeno due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale.
3. La presentazione delle offerte deve avvenire entro un termine, fissato dall'avviso d'asta, non inferiore a gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del bando.
4. Il bando deve contenere le seguenti informazioni minime:
- a) descrizione del bene e dati catastali;
  - b) ubicazione;
  - c) prezzo a base d'asta;
  - d) condizioni di vendita di cui sia opportuno che si abbia cognizione;
  - e) stato giuridico del bene con riferimento a diritti di prelazione, servitù attive e passive di cui eventualmente siano gravati;
  - f) l'indicazione, che si farà luogo all'aggiudicazione anche quando si presenti un solo offerente, la cui offerta sia almeno pari al prezzo a base d'asta;
  - g) l'ammontare del deposito da farsi a garanzia delle offerte per essere ammessi a concorrere all'asta, nonché le modalità e l'indicazione della tesoreria, presso cui devono effettuarsi i depositi;
  - h) tutte le condizioni per la partecipazione all'asta e le modalità per la formulazione ed il recapito delle offerte.
5. La gara si svolge con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d'asta.
6. L'apertura delle offerte avviene in seduta pubblica nel tempo e nel luogo stabilito dal bando di gara, previa verifica della regolarità e completezza delle stesse e della sussistenza delle condizioni richieste dal bando a pena di esclusione.
7. Delle operazioni di gara viene redatto un processo verbale, sottoscritto da una commissione costituita da:
- a) un presidente, nella persona del dirigente responsabile della procedura, o altro dirigente appositamente delegato;
  - b) due esperti, funzionari dell'Ente;
  - c) un segretario, dipendente dell'Ente.
8. L'aggiudicazione è fatta all'offerta più conveniente per la Regione; nella gara effettuata con il metodo delle offerte segrete, in caso di parità, viene richiesto, a mezzo lettera raccomandata A/R, a chi ha formulato le offerte uguali di migliorare la propria offerta entro un termine perentorio di 10 giorni. Ove nessuno trasmetta offerta, si procede in seduta pubblica al sorteggio.
9. Nel caso risultasse infruttuoso il primo esperimento d'asta, si potrà procedere, oltreché con le modalità di cui al successivo art. 9, con ulteriori esperimenti e con successive riduzioni del prezzo; il prezzo posto a base d'asta non potrà mai essere inferiore al valore di stima determinato ai sensi dell'art. 5, con una riduzione che non ecceda il decimo del valore di stima.
10. L'aggiudicazione può aversi anche in presenza di un'unica offerta valida, purché non inferiore al prezzo posto a base d'asta.
11. L'offerta deve essere incondizionata e mantenuta valida per tutto il tempo indicato nel bando di gara.
12. Dell'esito della gara viene data informazione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione Calabria.
13. Il verbale di gara sarà oggetto di approvazione mediante decreto del dirigente della struttura competente alla gestione del patrimonio.

## **Articolo 9**

### **Trattativa privata**

1. Si procede a mezzo di trattativa privata:
  - a) in caso di diserzione degli incanti dopo tutti gli esperimenti effettuati, mantenendo lo stesso prezzo a base di gara;
  - b) quando i beni oggetto del contratto di alienazione debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse;
  - c) per motivate ed oggettive esigenze dell'amministrazione;
  - d) per la permuta di beni immobili secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n.15.
2. La procedura di trattativa privata avviene attraverso una gara ufficiosa preceduta da bando e/o da invito a presentare offerta.
3. Nel caso di bando vale quanto disciplinato dall'art. 8 per il bando relativo ad asta pubblica, con: pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale e riduzione dei tempi di pubblicazione e ricezione delle offerte a 15 giorni.
4. L'invito viene rivolto a tutti i potenziali interessati e a tutti i soggetti che abbiano già manifestato per iscritto un interesse all'acquisto del bene.
5. L'elenco dei soggetti invitati alla trattativa privata come pure il contenuto dell'invito vengono a priori approvati mediante decreto del dirigente della struttura competente alla gestione del patrimonio disponibile.
6. Nell'invito a presentare offerta sono indicate tutte le condizioni per la vendita, che possono essere analoghe a quelle previste all'art. 8 relativamente all'asta pubblica.
7. Le offerte sono segrete e lo spoglio delle stesse avviene in seduta pubblica da parte di una commissione costituita come all'art. 8, che redige e sottoscrive un processo verbale, che verrà approvato con successivo decreto del dirigente della struttura competente alla gestione del patrimonio disponibile.
8. La migliore offerta in aumento rispetto al prezzo di stima risulterà vincitrice.

## **Articolo 10**

### **Trattativa diretta con unico contraente**

1. Si procede mediante una trattativa privata diretta con singolo contraente, fatti salvi i diritti di prelazione, nei seguenti casi e previa informazione mediante pubblicizzazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione:
  - a) quando la condizione giuridica o quella di fatto del bene da alienare rendano non praticabile per la Regione il ricorso a uno dei sistemi di vendita precedentemente descritti e che l'interesse all'acquisizione può essere manifestato da un unico soggetto, come, a mero titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
    - 1. unico confinante di un terreno non dotato di autonoma potenzialità edificatoria privo di interesse agricolo;
    - 2. terreno di proprietà dell'Amministrazione con sovrastante fabbricato in diritto di superficie;
    - 3. manufatto di proprietà dell'Amministrazione insistente su proprietà privata;
    - 4. manufatto di proprietà dell'Amministrazione concesso in locazione ovvero in uso a privati ovvero per il quale era in corso di perfezionamento specifico atto concessorio;
    - 5. porzione di fabbricato di proprietà dell'Amministrazione, facente parte di immobile di proprietà privata, con difficoltà di utilizzazione autonoma.Tali circostanze sono dettagliatamente illustrate nel decreto di autorizzazione alla vendita;
  - c) nel caso in cui sia stata effettuata una gara e la stessa sia stata dichiarata deserta, ovvero siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide. In tali ipotesi il prezzo non potrà mai essere inferiore a quello posto a base d'asta nell'ultimo esperimento effettuato, maggiorato delle spese tecniche di cui al precedente art. 5;
  - d) per l'alienazione ad Enti ed organismi pubblici di beni da adibire a finalità istituzionali. In tale ipotesi il rogito di vendita dovrà imporre all'acquirente un vincolo di destinazione dell'immobile ad uso pubblico di durata ventennale;
  - e) in caso di permuta del bene con altro bene di un soggetto privato o pubblico, per oggettivo interesse della Regione Calabria e previa verifica di congruità del valore del bene oggetto di acquisizione da parte dell'Amministrazione, fatto salvo eventuale conguaglio.



2. La determinazione del prezzo, oltre a tutte le spese tecniche o relative agli atti conseguenti, è accettata per iscritto dall'acquirente nel corso della trattativa.
3. Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto secondo quanto previsto dalle norme regionali di contabilità e comunque nel rispetto della legislazione in materia di uso del contante alla stipula del rogito, fatte salve eventuali dilazioni imposte da discipline di settore o da norme speciali a favore dell'acquirente.

### **Articolo 11** **Cauzione esclusioni e vincoli**

1. La partecipazione alle procedure di alienazione previste agli artt. 8, 9 e 10, è condizionata alla costituzione di una cauzione provvisoria pari al 10% del valore del bene posto a base di gara da prestarsi mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Regione Calabria o fideiussione bancaria o assicurativa o versamento di denaro contante presso la Tesoreria regionale.
2. Non sono ammessi a contrattare con la Regione Calabria:
  - a. coloro nei cui confronti è stata emessa condanna penale passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.c. per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
  - b. coloro che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o concordato preventivo o nei confronti dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;
  - c. coloro che sono stati protestati per mancato pagamento di effetti cambiari o per emissione di assegni a vuoto negli ultimi 5 anni dalla data del bando e dell'invito;
  - d. coloro che si trovino in uno stato di interdizione giudiziale o legale;
  - e. coloro che non sono in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;
  - f. coloro che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni ad una Pubblica Amministrazione;
  - g. coloro che si trovano in una delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge 31/5/1965 n. 575;
  - h. coloro che, per avere un rapporto di locazione in corso o risolto con la Regione Calabria, si trovino nei confronti della stessa in condizioni di morosità nel pagamento del canone e/o delle spese condominiali.
3. Le offerte sono immediatamente vincolanti per chi le formula, mentre la Regione Calabria risulterà vincolata solo con la determinazione a contrattare previa verifica dell'insussistenza delle cause ostative di cui al presente articolo.

### **Articolo 12** **Stipulazione del contratto**

1. Con comunicazione di accettazione dell'offerta, la Regione Calabria invita l'acquirente a scegliere un notaio di fiducia per la stipulazione del contratto di compravendita, assegnando un termine di decadenza. Le spese notarili sono a carico dell'acquirente.
2. La firma del contratto compete al dirigente generale del Dipartimento competente alla gestione del patrimonio disponibile o a suo delegato.
3. Il prezzo deve essere corrisposto secondo le modalità indicate nel bando o nell'invito, nell'ambito dei seguenti criteri:
  - a. almeno tre giorni prima della stipula del contratto di compravendita e in tal caso il dirigente competente è autorizzato a rilasciare quietanza;
  - b. con una dilazione temporale massima di un anno dalla stipula del contratto a favore di enti e organismi pubblici con versamento minimo al rogito del 30% del prezzo.
  - c. con una dilazione congrua, su istanza dell'interessato che versi in condizioni di temporanea difficoltà economica ai sensi dell'art. 44 L.R. 12 giugno 2009 n. 19, certificata sulla base della documentazione prevista al comma 3 citato articolo. L'istanza deve essere proposta alla struttura competente in materia di patrimonio. Il dirigente responsabile di tale struttura, in esito ad apposita istruttoria, dispone la dilazione di pagamento con proprio atto amministrativo, ove sono indicate – fra l'altro – le modalità e la durata della rateizzazione. <sup>(6)</sup>

<sup>6</sup> Lettera aggiunta dal punto 5 del Regolamento Regionale n. 2 del 24/02/2014

4. Il pagamento della parte dilazionata del prezzo comprensivo di interessi legali dovrà essere garantito a prima richiesta da apposita fideiussione bancaria o assicurativa o da altra garanzia.

In tal caso viene stipulato contratto con patto di riservato dominio ai sensi dell'art. 1523 e ss.cc. sino a pagamento dell'ultima rata del prezzo.

5. La cauzione provvisoria dei concorrenti non aggiudicatari viene svincolata entro 40 giorni dall'approvazione del verbale di gara. La cauzione provvisoria del concorrente aggiudicatario viene trattenuta e funge da caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c. in caso di rifiuto a dar seguito alla compravendita.

### **Articolo 13**

#### **Cessioni a titolo gratuito e a prezzo agevolato o simbolico**

1. Le cessioni a titolo gratuito e a prezzo agevolato o simbolico potranno avvenire solo a favore di enti e organismi pubblici e con vincolo a pubbliche finalità, previa deliberazione della Giunta regionale congruamente motivata.

### **Articolo 14**

#### **Controversie pendenti**

1. In caso di alienazione di beni immobili che siano oggetto di controversia pendente tra il soggetto intenzionato ad acquistare l'immobile e la Regione Calabria, la stipulazione del contratto di compravendita implica e comporta l'abbandono della vertenza e la rinuncia a qualsiasi azione ad essa connessa, in virtù della stipula del contratto.

### **Articolo 15**

#### **Costituzione fondo immobiliare**

1. Nell'ambito della valorizzazione del Patrimonio di proprietà Regionale ed ai fini della sostenibilità delle azioni programmatiche coerenti con gli obiettivi di sviluppo dell'Amministrazione, la Regione Calabria, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 2, della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, si riserva la facoltà di costituire un «fondo immobiliare ad apporto», così come regolamentato dal D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e dai relativi provvedimenti di attuazione predisposti dalla Banca d'Italia, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla CONSOB.

2. La costituzione del fondo avverrà tramite il conferimento di beni immobili di proprietà, individuati con criteri prestabiliti, all'interno del patrimonio del fondo medesimo.

3. La valorizzazione dei beni immobiliari permetterà, nel rispetto delle regole del patto di stabilità, la liberazione di risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione di nuovi investimenti, tra cui gli interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche e progetti speciali.

### **Articolo 16**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.